

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2148}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCO ORTU, ZINCONE, ALESI, ALPINO, BIAGGI FRANCAANTONIO, BONEA, BOZZI, COTTONE, FERIOLI, GIOMO, GOEHRING, PUCCI EMILIO

Presentata il 3 marzo 1965

Sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Camere di commercio, industria e agricoltura, istituite con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, vivono e agiscono, fin dall'origine, in uno stato di grave carenza legislativa e vengono amministrate in regime semi-commissariale, regime di cui è difficile afferrare i limiti sul piano della retta applicazione dei principi generali del diritto amministrativo.

Le norme relative alla costituzione, al personale ed al funzionamento delle Camere di commercio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale citato e l'istituzione di un consiglio elettivo, previsto dall'articolo 4 del decreto stesso, attendono ancora di divenire realtà più che per contrasti di interessi e di opinioni, per una inspiegabile ignoranza del problema, con la conseguenza che qualsiasi iniziativa assunta in materia dal 1945 ad oggi, è morta sul nascere.

Questa situazione è tanto più grave in quanto i principi di democraticità, di autonomia locale e di decentramento amministrativo, previsti dalla nostra Costituzione, sono gravemente violati dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944 — che da norma transitoria è divenuta norma regolatrice della situazione delle Camere di com-

mercio da ormai venti anni — e dalla normazione corporativa del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, che regola ancora — in maniera tutt'affatto claudicante per il suo contrasto con gli attuali principi generali dell'ordinamento dello Stato — l'amministrazione ed il funzionamento delle camere stesse.

Attualmente, infatti, l'amministrazione di ciascuna camera è affidata ad una giunta, composta di un presidente (articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315) nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste e di membri (articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; legge 12 luglio 1951, n. 560 e decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1956, n. 1550) nominati dal prefetto della provincia, sempre però con l'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio; le funzioni di segretario generale delle camere sono generalmente svolte da direttori degli uffici provinciali industria e commercio. Questa, destinata ad essere una mera situazione transitoria a norma dell'articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è divenuta prassi corrente a seguito di una costante pressione ministeriale; i controlli sulla

attività delle camere sono pesantemente svolte dal Ministero per l'industria ed il commercio con un completo svuotamento dell'autonomia camerale.

Per giunta, in fatto, questa situazione è reputata normale dal Ministero, il quale senza tener conto che la giunta è l'unico organo camerale attualmente previsto, si è arrogato il potere di sciogliere giunte sostituendole illegalmente con commissari unici, creandosi così l'assurdo di un commissario di secondo grado.

È evidente la identità tra controllori e controllati, identità che si realizza sul piano della pressione indiretta e dei poteri di fatto, senza l'assunzione di quelle responsabilità che devono corrispondere all'esercizio di poteri legali e che ha portato alla formazione di istituti anomali, prime fra tutte le gestioni speciali di fondi camerali.

Inoltre è da ritenere che i controlli previsti dal testo unico 1934 siano stati aboliti dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 315, per cui vengono applicati in fatto e consuetudinariamente; mentre devono esistere controlli efficienti, puntualmente previsti, e tali da non svuotare di contenuto l'autonomia ed il decentramento amministrativo previsti dall'articolo 5 della Costituzione della Repubblica.

* * *

Da una tale situazione di diritto e di fatto consegue la necessità di una regolamentazione delle Camere di commercio industria e agricoltura che:

a) dia agli organi camerali una effettiva rappresentatività democratica sia al fine di porre rimedio all'attuale stato di pressoché totale loro avulsione dalle categorie economiche, sia al fine di precluderne l'impiego, da parte del Potere esecutivo, quali strumenti del suo governare e, purtroppo, del suo sottogovernare il Paese;

b) faccia delle Camere di commercio degli enti efficienti, in grado di realizzare, sul piano locale, una valida azione di propulsione economica, integrando le categorie produttive nell'amministrazione pubblica, in modo da consentire che tale azione sia al massimo grado aderente alle esigenze della economia locale;

c) e risolva, pertanto, ad un tempo gli indilazionabili problemi di efficienza funzionale e di buona amministrazione della cosa pubblica che, allo stato delle cose, si presentano in questo vasto e delicato settore della nostra vita economico-sociale.

E la presente proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione è appunto ispirata a far sì che democraticamente rappresentative degli interessi locali nella sfera produttiva, rispondenti ai loro fini istituzionali, correttamente amministrare ed operanti in funzione del generale interesse siano le Camere di commercio, industria e agricoltura.

TITOLO I (Istituzione) --- TITOLO II (Funzioni).

Attraverso gli articoli da 1 a 15, relativi alla istituzione ed alle funzioni della Camera, i proponenti confidano di essere pervenuti a far risultare, con sufficiente precisione e chiarezza, sia la natura di Enti a pluralità determinata di funzioni e di compiti che è propria delle Camere di commercio, industria e agricoltura, sia i fini istituzionali delle stesse.

Statuito, con l'articolo 2 che i compiti funzionali di rappresentanza e di coordinamento di tutte le attività economiche provinciali e di tutela degli interessi unitari degli operatori economici provinciali devono sempre conciliarsi con gli interessi generali della Nazione, l'ampiezza del successivo articolo 3, con i suoi 50 paragrafi, deriva sia dalla molteplicità e complessità delle funzioni e dei compiti attribuiti alle camere, sia dalla necessità di conseguire, mercè una dettagliata elencazione degli stessi, la maggior possibile certezza del Diritto circa la competenza delle camere e l'esercizio delle loro attività.

In effetti, attraverso l'articolo 3, non si fa che confermare in gran parte le precedenti attribuzioni di funzioni e di compiti delle camere. Essi sono compiti di coordinamento, di iniziativa e di impulso nel campo delle attività industriali e commerciali nelle province di rispettiva competenza (con estrinsecazione delle proprie attività sia autonomamente sia concorsualmente con quelle di quanti Enti pubblici interessati all'economia), nonché funzioni certificative, tutorie, normative e contenziose, da svolgersi armonizzando, sulla base delle relative norme nazionalmente vigenti, l'azione camerale con quella degli altri Enti pubblici e degli Organi dello Stato, le cui norme risultano appunto specificatamente richiamate nel testo dell'articolo di cui si tratta, ogni qualvolta ciò è necessario.

Innovazione rilevante contenuta in detto articolo, che pare ai proponenti sia da sottolineare, è quella prevista dal paragrafo 3 dell'articolo in parola. Infatti, secondo detta innovazione, spetterà alle Camere di commercio (e non ai loro uffici statistica) di fungere

direttamente, per le rilevazioni statistiche disposte dall'Istituto centrale di statistica ed, in occasione di censimenti, da organi provinciali dell'Istituto stesso. La innovazione si ispira ad una doverosa ortodossia costituzionale oltre che al rispetto di uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico.

Infatti, solo a seguito di una circolare ministeriale (n. 361/c del 4 giugno 1949), venivano unificati gli Uffici di statistica delle Camere di commercio e degli uffici provinciali industria e commercio in evidente violazione sia dell'articolo 97 della Costituzione, che impone l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge, sia del principio del nostro ordinamento giuridico secondo cui gli uffici interni di un ente non possono avere rilevanza esterna.

Né sarà superfluo sottolineare come secondo il numero 7 dello stesso articolo, dovranno essere le camere a provvedere al rilascio della licenza per l'impianto e l'esercizio dei magazzini a prezzo unico di cui alla legge 21 luglio 1938, n. 1468, innovandosi rispetto all'attuale complicato sistema del rilascio da parte del prefetto su parere vincolante della Camera di commercio a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 630.

Oltre che ad una semplificazione di fatto si perviene così alla eliminazione di una anacronistica eredità delle cessate funzioni del prefetto quale presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.

Tra gli articoli da 5 a 9, che regolano la materia dell'accertamento degli usi commerciali, industriali, agricoli e marittimi, particolare attenzione merita l'articolo 6 che contempla la pubblicazione delle raccolte degli usi locali; mentre dall'esame degli articoli da 10 a 15, contemplanti la disciplina dell'anagrafe delle imprese, risulterà come vengono istituiti sia la denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura anche delle imprese agricole, sia il deposito delle firme dei proprietari, amministratori e procuratori delle imprese stesse. Ciò essendo parso ai proponenti rispondente ad una evidente esigenza di completezza anagrafica, conoscitiva e informativa.

Senza innovare peraltro sostanzialmente rispetto alla precedente normativa, si è ritenuto opportuno sostituire alla generica ed imprecisa dizione « ditta », già usata, la dizione « impresa », ritenendo comprese entro tale termine sia l'impresa commerciale che la piccola impresa e l'impresa agricola.

Quanto ai successivi articoli da 10 a 15, basterà la loro lettura perché ci si renda conto delle rispettive loro ragioni d'essere e delle esigenze cui sono ispirate.

TITOLO III (*Gli Organi*) — Capo I — Articoli da 16 a 21.

Sin dal primo articolo di questo titolo si ricava, attraverso l'ordine in cui gli organi vi sono elencati, l'ispirazione democratica della legge che attribuisce al consiglio, quale espressione democratica delle categorie interessate, un posto di preminenza in tutta l'attività camerale, riservando, al presidente ed alla giunta, ovviamente con adeguate rispettive sfere di poteri, funzioni esecutive nell'ambito dei deliberati consigliari.

Per quanto concerne sia la composizione del consiglio (articoli 17, 18 e 19), sia la elezione del presidente (articolo 20) sia la composizione e la elezione della giunta (articolo 21) non vi è che da rifarsi al testo degli articoli.

Capo II — Articoli da 22 a 29.

La sovrana funzione del Consiglio emerge chiaramente dal testo dell'articolo 22 relativo alle funzioni allo stesso attribuite, mentre è palese lo spirito informatore delle norme sulla pubblicità delle sue sedute (articolo 23), sulla data obbligatoria di insediamento del consiglio (articolo 24) e sullo scioglimento dello stesso (articolo 25).

Trattasi evidentemente nel caso dell'articolo 23 dell'attuazione di una misura di elementare democrazia volta a garantire, attraverso la pubblicità delle sedute, il diretto, e pertanto migliore, controllo da parte dei rappresentati sull'attività dei loro rappresentanti.

Trattasi nell'articolo 24 di impedire che, per qualsivoglia motivo, possa verificarsi una pregiudizievole lunga carenza dell'organo sovrano della camera.

Trattasi infine nel caso dell'articolo 25 di garantire la libertà del consiglio sottraendolo alla possibilità di arbitrari scioglimenti da parte del Potere esecutivo, garanzia che pare adeguatamente predisposta attraverso le prescrizioni dell'articolo in parola.

E, per quanto concerne i compiti del presidente e della giunta, i testi degli articoli 26 e 27, che rispettivamente li contemplano, sembrano adeguatamente formulati per evitare incertezze sulla natura e i limiti di detti compiti.

Il principio della gratuità infine delle cariche camerali (consacrato nell'articolo 28) e la prescrizione per la validità delle deliberazioni degli organi camerali dei *quorum* di cui all'articolo 29 sembrano conformi ai generali criteri ispiratori della legge.

Capo III — Articoli da 30 a 44.

Una particolare attenzione meritano gli articoli di cui a questo capo, dai quali chiaramente emerge come per la formazione del consiglio, la legge sia, in massimo grado, ispirata ai principi generali di democraticità dell'ordinamento giuridico nazionale.

E solo ragioni di ordine pratico hanno impedito di stabilire che tutti i membri del consiglio siano elettivi così come previsto per i rappresentanti delle categorie produttive.

Dette ragioni possono essenzialmente riassumersi nella mancata attuazione, sino ad ora, degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Talché, mancando tuttora una disciplina giuridica dei sindacati dei lavoratori e, conseguentemente, una concreta possibilità di elezioni nel loro ambito, si è ritenuto di dover ricorrere (articolo 33) alla nomina dei consiglieri non elettivi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori.

I consiglieri non elettivi hanno gli stessi diritti e doveri di quelli elettivi (articolo 33) e per essi sono essenziali gli stessi requisiti (articolo 33) e valgono le incompatibilità previste per i consiglieri elettivi (articolo 35).

Le norme di cui agli articoli da 35 a 44, non hanno in effetti altra natura da quella volta a garantire la più scrupolosa procedura elettorale ed il retto funzionamento dell'organo.

TITOLO IV (*Ordinamento degli uffici*).

Anche nelle norme relative all'ordinamento degli uffici, la legge secondo la sua ispirazione generale, si è attenuta rigidamente ai criteri della migliore amministrazione.

Così, predisposto con l'articolo 45 (relativo alla pianta organica e ad un regolamento-tipo da emanarsi dal Ministero dell'industria e del commercio) quanto indispensabile per stroncare il malvezzo degli organici elastici ed in continua dilatazione per pressioni ed interferenze di varia origine e natura, con gli articoli da 46 a 50 si è stabilito quanto idoneo a garantire l'assunzione del personale sulla base del merito e secondo criteri di giustizia,

mentre con gli articoli 51 e 52 si sono predisposti, con le dovute garanzie per il personale, gli strumenti disciplinari indispensabili per il buon governo di ogni ente.

Particolare attenzione merita in questo titolo l'articolo 54 in quanto, attraverso le sue prescrizioni, è eliminata la possibilità che, attraverso distacchi di personale, imposti da altri enti o uffici pubblici o arbitrariamente disposti dalle Camere di commercio, le camere vengano indirettamente tassate a favore di altri enti o che vengano costituite posizioni di particolare favore a singoli impiegati camerali, con ciò reprimendosi un fenomeno oggi veramente preoccupante.

Il divieto di assunzione di personale avventizio elimina i possibili nepotismi, anche in applicazione del principio generale indicato all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, mentre l'ulteriore divieto dell'opera di consulenti e comunque di prestazioni professionali di elementi esterni all'amministrazione vuole eliminare abusi dello stesso genere e, allo stesso tempo, tutelare la dignità del personale camerale.

TITOLO V (*Amministrazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e della vigilanza*).

Con gli articoli di questo titolo si è inteso dare una nuova regolamentazione ai necessari controlli sulle Camere di commercio perseguendo ad un tempo l'autonomia delle stesse e l'armonizzazione delle loro attività con gli interessi generali della Nazione.

Particolare rilievo meritano tra gli altri, gli articoli 56 e 57 con la loro prescrizione di investire il patrimonio camerale in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge e di non creare fondi comuni con altre camere o fondi speciali, gestiti comunque fuori bilancio.

Si è inteso, con detta prescrizione, eliminare tutti i fondi speciali che sono stati costituiti nel lungo periodo di carenza legislativa.

Ed alla finalità di evitare che si perpetuino le degenerazioni subite in passato dalla finanza delle Camere di commercio sono ispirati il divieto per le camere di assumere partecipazioni in organismi di qualsiasi genere, privi di personalità giuridica e di contribuire finanziariamente comunque ad essi (articolo 59) e la prescrizione dello stesso articolo di non concedere contributi se non esclusivamente per finalità di incentivazione econo-

nica e se non subordinatamente a presentazione di rendiconto dell'impiego del contributo.

Altresì dalla esperienza è stato ispirato l'articolo 60 con i suoi divieti di corrispondere, a qualsiasi titolo emolumenti a funzionari dello Stato o di altri enti pubblici (fatta eccezione per i gettoni di presenza in dipendenza di partecipazione a commissioni istituite con provvedimento legislativo) e di assunzione, da parte delle camere, di oneri per il funzionamento di uffici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, così come dettati dell'esperienza sono i divieti, per le camere, di cui al precedente articolo 54, di distaccare, anche temporaneamente, personale presso altri enti od uffici pubblici, di assumere personale avventizio a tempo sia indeterminato che determinato, nonché di avvalersi dell'opera di consulenti e comunque di prestazioni professionali di elementi esterni all'amministrazione camerale se non per lavori tecnici, per i quali non esista personale qualificato nei ruoli dell'organico della camera.

TITOLO VI (*Delle vigilanze ministeriali*).

L'importanza per l'economia nazionale, oltreché provinciale, dell'attività delle Camere di commercio; la necessità di armonizzare tale attività con l'attività dello Stato; il fatto che fini della Camera di commercio sono allo stesso tempo fini dello Stato e che, quindi, in relazione a tali fini, le Camere di commercio si pongono come enti ausiliari degli organi statali, impone che le Camere di commercio siano sottoposte alla vigilanza del Ministero più direttamente interessato all'attività amministrativa nel campo economico.

Da ciò le prescrizioni degli articoli da 61 a 65 di questo titolo, ed in particolare quello di cui all'articolo 62, di comunicazione al Ministero dell'industria e commercio delle deliberazioni camerale e quella, di cui all'articolo 64, circa le approvazioni indispensabili da parte dello stesso Ministero.

Nel considerare le quali prescrizioni va, però, tenuto conto di quanto stabilito col terzo comma dell'articolo 64 per eliminare la possibilità che il Ministero per l'industria e il commercio non approvi o disapprovi con la necessaria urgenza i provvedimenti camerale. Così come va altresì tenuto nel massimo conto come, con il quarto comma dello stesso articolo, si sia sancita l'inesistenza di un qualsiasi rapporto gerarchico tra Ministero e Camere di commercio tanto da rendere impossibile al Ministero

di assumere arbitrariamente iniziative di esclusiva competenza delle camere stesse, attribuendosi per altro al Ministero il potere di ordinare il compimento degli atti necessari in presenza di indebite omissioni delle Camere di commercio (articolo 65, secondo comma).

TITOLO VII (*Gestione finanziaria*).

Gli articoli da 66 a 69 di questo titolo non fanno che riconfermare la preesistente autonomia finanziaria in armonia con gli interessi dello Stato.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.

Le diverse ragioni d'essere dei 9 articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie sono rese ben palesi dai testi di ciascuno di essi, per cui non appare necessaria una diffusa illustrazione dei criteri ispiratori delle diverse loro prescrizioni.

Così è evidente, in quanto rispondente ad una elementare logica, la ragion d'essere del disposto dell'articolo 70 che fissa un termine alle imprese per la regolarizzazione delle denunce di cui agli articoli 10 e 12 e per il deposito delle firme di cui all'articolo 13 della legge, e conseguentemente per l'applicazione delle previste sanzioni.

Risulterà, altresì, di tutta evidenza come le prescrizioni di cui agli articoli 71 e 72 rispondano all'ovvia esigenza di provvedere sia ad una precisa disciplina della procedura elettorale, sia ad una razionale saldatura tra il vecchio ed il nuovo regime delle camere (decadenza della Giunta e nomina di un Commissario, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, per l'ordinaria amministrazione — norme per l'espletamento delle elezioni — fissazione, per le prime elezioni, del termine di un anno dalla data della nomina del Commissario, in relazione alla presumibile laboriosità nella prima formazione delle liste elettorali).

I termini, di cui all'articolo 73 relativi sia alla emanazione del regolamento tipo di cui all'articolo 45 sia alla approvazione di questo da parte del consiglio, rispondono alla esigenza che gli uffici delle Camere di commercio siano messi in grado di funzionare al più presto in conformità della presente legge.

Una particolare attenzione merita l'articolo 74, le cui prescrizioni — mentre da un lato riflettono il criterio di non privare le camere dell'opera quali segretari generali, di funzionari che abbiano una esperienza dell'Ufficio almeno decennale, nonché il criterio

di non ledere lo stato giuridico e le legittime aspettative degli stessi funzionari — sono valse, nel contempo, ad eliminare la unione personale di Uffici che si realizzava con i segretari generali funzionari di Stato.

E di detto articolo appare altresì da sottolineare la norma volta ad eliminare i segretari generali che non siano funzionari di ruolo né delle Camere di commercio né delle amministrazioni statali, indebitamente nominati nel periodo di anormale attività delle camere cui la presente legge vuole porre termine.

Il dettato dell'articolo 75, disponendo per la sistemazione, presso il Ministero dell'industria e del commercio, del personale avventizio delle camere già retribuito a carico del disciolto fondo comune delle camere stesse, è volto a conciliare le necessità umane di detto personale ed i suoi legittimi interessi con la necessità di adeguare il personale delle camere alle loro effettive necessità con eliminazione di ogni carico esuberante.

Ad un criterio di elementare giustizia risponde il disposto dell'articolo 76 che prevede la ripartizione tra le camere interessate, in misura proporzionale ai versamenti dalle stesse effettuati, delle disponibilità sui fondi delle gestioni speciali comuni a più camere.

Ed ai criteri di buona amministrazione cui è ispirata tutta la legge sono ispirate anche le prescrizioni di cui all'articolo 77 relative al periodo di gestione commissariale.

Infine, in omaggio ad un criterio di doverosa equità, si è consentito alle Camere di commercio, in deroga al divieto di cui all'articolo 60 della legge, di corrispondere somme a funzionari dello Stato che abbiano svolto le funzioni di segretario generale di una o più Camere di commercio da almeno 10 anni ed abbiano diritto di optare per l'inquadramento nella pianta organica della Camera di commercio, industria e agricoltura nella quale svolgano le proprie funzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge rinunciando alla propria qualità di impiegati dello Stato, per quanto riguarda il periodo nel quale detto diritto di opzione è esercitabile.

Onorevoli colleghi, dal suo testo e dalla relazione che l'accompagna, ognuno si sarà reso compiutamente conto della grande im-

portanza della legge sottoposta al vostro esame con l'auspicio della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

È una legge destinata ad incidere profondamente nella realtà economico-sociale del nostro Paese in un suo vasto ed importante settore, che viene sottoposto ad una nuova organica disciplina ispirata ai criteri della massima funzionalità degli istituti di cui si tratta, della buona amministrazione su un piano di assoluta certezza del diritto e di rigidi controlli nel piano finanziario ed ispirata, soprattutto, a democratizzare la vita di questo settore, attraverso la rappresentatività degli organi camerati, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico del nostro Paese.

Questo è in realtà l'unico tra i paesi del mondo libero nel quale gli organi camerati non siano elettivi ed invece d'investitura governativa come nei paesi (Jugoslavia esclusa) a reggimento diverso da quello democratico di tipo occidentale (Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Romania e U.R.S.S.).

Hanno invece amministratori elettivi le Camere di commercio, qualificate come enti pubblici, dell'Austria, della Francia, della Germania, del Lussemburgo, della Turchia e, anche, della Spagna e del Portogallo. Ed hanno amministratori elettivi le Camere di commercio (esistenti quali associazioni libere) del Belgio, della Danimarca, della Finlandia, dell'Inghilterra, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera).

Il Parlamento democratico della Repubblica italiana non potrà, pertanto, che approvare la presente legge, che a vent'anni dalla restaurazione democratica del nostro Paese, vuole allineare questo, anche nel settore di cui si tratta, a tutti gli altri paesi democratici, i quali al principio della rappresentatività degli organi delle rispettive Camere di commercio (quali che ne siano i particolari ordinamenti e le peculiari diverse caratteristiche) hanno ispirato le proprie rispettive legislazioni in materia.

E soprattutto non potrà non approvarla in applicazione dei principi che sono alla base del nostro ordinamento giuridico ed in fedeltà all'essenza democratica della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE

ART. 1.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura istituite con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono enti pubblici dotati di personalità giuridica, costituiti in ogni provincia.

Esse hanno sede nel capoluogo di provincia e possono organizzare uffici distaccati in altri comuni della provincia stessa.

Per le provincie di nuova creazione le Camere di commercio, industria e agricoltura sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

TITOLO II

FUNZIONI

CAPO I.

ATTRIBUZIONI

ART. 2.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura rappresentano in modo unitario le attività economiche della provincia di competenza, ne promuovono lo sviluppo economico con opportune iniziative, in armonia con gli interessi generali della Nazione e nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 3.

Le Camere:

1) provvedono nei modi e con le forme di cui al Capo II di questo titolo, all'accertamento degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi nella provincia e danno pareri alla Commissione speciale permanente istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio per l'accertamento degli usi generali in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 27 gennaio 1947, n. 152;

2) curano la tenuta del registro anagrafico delle imprese a norma degli articoli 10 e seguenti della presente legge;

3) raccolgono dati statistici e notizie sulla situazione e sulla congiuntura economica della provincia; nelle rilevazioni statistiche ed in occasione di censimenti, le Camere fungono anche da organi provinciali dell'Istituto centrale di statistica, di cui eseguono le disposizioni;

4) rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

5) curano la formazione di mercuriali e listini dei prezzi e rilasciano certificati di congruità dei prezzi;

6) amministrano le borse di commercio, promuovono la istituzione delle stanze di compensazione, in armonia con le vigenti disposizioni in materia;

7) rilasciano la licenza per l'impianto ed esercizio dei magazzini a prezzo unico di cui alla legge 21 luglio 1938, n. 1468;

8) autorizzano le vendite straordinarie e di liquidazione, a norma della legge 2 giugno 1939, n. 739;

9) esprimono all'intendenza di finanza il parere sulla domanda di autorizzazione alle vendite a premio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 585;

10) esprimono al prefetto il parere sulle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione all'impianto e gestione di depositi di olii minerali lubrificanti e carburanti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

11) formulano le direttive generali per il rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio ambulante, a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 327, ed istruiscono le domande dirette al prefetto per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante in province non indicate nella licenza comunale;

12) formano il calendario delle fiere, mostre ed esportazioni provinciali, adempiono alle incombenze di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, ed esprimono pareri sulle norme per le fiere e mercati;

13) adempiono alle incombenze stabilite dal regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e successive modificazioni, in tema di magazzini generali ed a quelle stabilite dal testo unico approvato dal regio decreto 17 marzo 1936, n. 726, e dal regolamento approvato con re-

gio decreto 17 giugno 1938, n. 856, in tema di depositi franchi;

14) pronunciano giudizi sulle controversie doganali a norma del regio decreto 9 aprile 1911 e successive modificazioni;

15) adempiono alle incombenze stabilite dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, e dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, in tema di commercio e deposito di grassi idrogenati alimentari e di margarina;

16) disciplinano l'industria molitoria a norma della legge 7 novembre 1949, n. 857, e quella della panificazione, a norma della legge 31 luglio 1956, n. 1002;

17) disciplinano la produzione ed il commercio dei semi di bachi da seta e la stufatura, l'essiccamento e la stagionatura dei bozzoli, a norma delle vigenti disposizioni;

18) provvedono alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane ed alle incombenze stabilite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

19) provvedono agli adempimenti stabiliti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio all'ingrosso delle carni, del pesce e dei prodotti ortofrutticoli;

20) curano la formazione e la tenuta in base alle vigenti disposizioni:

- dell'elenco interprovinciale degli spedizionieri;
- del ruolo dei periti e degli esperti;
- del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
- del ruolo degli agenti di affari in mediazione;
- dell'Albo provinciale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;
- dell'Albo degli agenti marittimi raccomandatari;

Provvedono inoltre all'accertamento ed alla compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, a norma della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

21) curano la pubblicazione dell'*Elenco ufficiale dei protesti cambiari* di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 77;

22) ricevono le domande relative ai brevetti di invenzione industriale in base alla legge 19 ottobre 1956, n. 1356, e quelle relative ai modelli industriali ed ai marchi d'impresa in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio redigendo i relativi processi verbali;

23) gestiscono laboratori chimico-merceologici, istituiti a norma della legge 13 novembre 1940, n. 1767;

24) promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale, organizzano corsi di istruzione professionale e propongono al Ministero della pubblica istruzione le modificazioni e gli adattamenti dei programmi di istruzione tecnica in relazione con le condizioni locali e le esigenze particolari;

25) possono promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie private in materia di produzione e distribuzione e regolarne il funzionamento; designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie;

26) adempiono alle attribuzioni già demandate dalla legge ai comitati forestali e successivamente ai consigli dell'economia ed alle Camere di commercio, industria e agricoltura in materia:

a) di vincoli idrogeologici;

b) di trasformazione, governo ed utilizzazione dei boschi;

c) di sistemazione e rimboschimento dei terreni montani;

d) di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni o di altri enti;

e) di approvazione dei piani di massima per la destinazione e la utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi;

27) adempiono altresì alle attribuzioni già demandate dalla legge alle esistenti Camere di commercio, industria e agricoltura nel settore zootecnico e nel settore della apicoltura;

28) emettono pareri sui regolamenti in materia di usi civici, di polizia rurale, sulla lotta contro i nemici delle piante coltivate; il risanamento della malaria, il pascolo abusivo, la tutela del terreno e delle colture;

29) provvedono alle vidimazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 1957 recante norme per l'esecuzione della legge 18 marzo 1956, n. 168, in materia di provvidenze per la stampa, all'articolo 6 della legge 14 dicembre 1950 sulla disciplina e commercio dell'aceto, all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 luglio 1940, contenente modalità di applicazioni della legge 13 giugno 1940, n. 863, in materia di carte e cartoni ed all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in materia di minerali, materie grasse e materie radioattive;

30) formulano pareri, effettuano designazioni e provvedono alle incombenze stabilite dalle leggi dello Stato e Regionali.

ART. 4.

Le Camere di commercio sono organi consultivi delle Amministrazioni dello Stato, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle regioni a statuto speciale, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici per le questioni economiche di carattere locale.

CAPO II.

ACCERTAMENTO DEGLI USI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, AGRARI E MARITTIMI

ART. 5.

L'accertamento degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi deve essere effettuato con la seguente procedura:

la Camera, esperite le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato a tutte le organizzazioni professionali e di categoria ed affisso all'Albo camerale per un mese;

entro quarantacinque giorni, chiunque ne abbia interesse, può formulare per iscritto le proprie osservazioni allo schema predetto;

sulla base dello schema e delle osservazioni viene redatto un progetto di raccolta che viene approvato dal consiglio generale.

I pesi e le misure espressi negli usi con sistema diverso da quello metrico decimale, devono essere indicati anche nei corrispondenti pesi e misure del predetto sistema.

ART. 6.

La raccolta degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi è a disposizione di chiunque desideri prenderne visione; chiunque può, altresì, chiedere copia autentica di tutta o di parte della raccolta stessa e valersene in giudizio.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono a dare notizia sul *Foglio Annunzi Legali* della rispettiva provincia dell'avvenuta pubblicazione della raccolta degli usi e delle eventuali sue modificazioni.

A quanto disposto nel capoverso che precede sarà provveduto entro tre mesi dalla approvazione della raccolta e delle intervenute modifiche da parte del consiglio generale.

Copia autentica della raccolta e delle modificazioni di cui all'articolo 5 è trasmessa entro tre mesi dalla sua approvazione, da parte del Consiglio generale, ai ministeri interessati ed a tutti gli organi giudiziari aventi giurisdizione nel territorio di competenza delle singole camere.

ART. 7.

Gli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi accertati dalle camere sono suscettibili in sede giudiziaria di prova contraria attraverso ogni mezzo di prova. Nella stessa sede è ammessa ogni prova per l'accertamento degli usi non accertati dalle camere.

ART. 8.

Le Cancellerie giudiziarie danno notizia alle Camere di commercio, industria e agricoltura aventi sede nel territorio di loro competenza, entro tre mesi dal loro passaggio in giudicato, delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso commerciale, industriale, agrario o marittimo e sono tenute a rilasciare copia delle stesse a spese delle camere richiedenti.

ART. 9.

Salva la facoltà delle camere di procedere, su decisione della giunta camerale, alla revisione delle raccolte degli usi, commerciali, industriali, agricoli e marittimi, sempre che se ne ravvisi la necessità, le raccolte di detti usi dovranno essere aggiornate almeno ogni cinque anni.

Detta revisione periodica avviene con la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

CAPO III.

ANAGRAFE DELLE IMPRESE

ART. 10.

Chiunque, sia individualmente che in società con altri, eserciti attività industriali, commerciali, agricole o ausiliarie delle stesse, deve farne denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui eserciti la propria attività.

Per le imprese agricole l'obbligo della denuncia grava sia su colui che eserciti l'im-

presa agricola sui fondi posseduti a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, sia su colui che eserciti tali imprese su fondi ottenuti in affitto.

Gli obbligati alla denuncia devono indicare gli associati nella conduzione dell'impresa.

Sono escluse dalla denuncia le imprese agricole esercitate su terreni il cui reddito imponibile, determinato a norma dell'articolo 52 del testo unico delle imposte approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia inferiore a lire 1.000.

Gli esercenti il commercio temporaneo devono farne, di volta in volta denuncia alla camera nella cui circoscrizione esercitino il proprio commercio.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione alla sola camera della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

ART. 11.

Le camere provvedono di ufficio alla registrazione delle imprese e delle società che non abbiano presentato la denuncia o non l'abbiano presentata regolarmente, salvo l'applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Le amministrazioni dello Stato, regionali, provinciali e comunali, gli enti previdenziali, le casse mutue dei coltivatori diretti e dei commercianti, sono obbligati a fornire alle Camere di commercio i dati in loro possesso, necessari per il controllo del Registro anagrafico delle imprese e per la formazione delle liste elettorali di cui all'articolo 34.

ART. 12.

Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla omologazione della costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto della società e delle imprese singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento della società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

ART. 13.

I titolari, i procuratori delle imprese, gli amministratori ed i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme.

Tale deposito può essere fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 10 e seguenti o con atto separato.

ART. 14.

In base alle denunce di cui agli articoli 13 e seguenti le camere debbono compilare e tenere al corrente il registro anagrafico delle imprese della propria circoscrizione.

Sul registro anagrafico stesso le camere debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'articolo 13.

Il registro anagrafico delle imprese può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e per tale esame nessun diritto è dovuto.

ART. 15.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di cui agli articoli 11 e 12 e di mancato deposito della firma di cui all'articolo 13, si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000.

Nell'ipotesi di omissione o ritardo nella denuncia o di mancato deposito della firma, il segretario generale, prima di deferire il contravventore all'Autorità giudiziaria gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, un terzo del massimo dell'ammenda prevista.

In caso di omissione della denuncia o di mancato deposito della firma l'oblazione non avrà effetto se non sarà presentata la denuncia o depositata la firma contestualmente alla oblazione.

TITOLO III

CAPO II.

GLI ORGANI

ART. 16.

Sono organi della camera:

- 1) il Consiglio;
- 2) il Presidente;
- 3) la Giunta.

ART. 17.

Il consiglio è composto di 45 consiglieri elettivi e di 15 non elettivi per le camere sedenti nelle provincie con popolazione superiore ai 700.000 abitanti e da 32 consiglieri elettivi e 10 non elettivi per le camere aventi sede nelle altre provincie.

ART. 18.

Il consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 19.

I consiglieri elettivi sono così ripartiti:

- 14 per gli industriali;
- 10 per i commercianti;
- 7 per gli agricoltori;
- 7 per i coltivatori diretti;
- 7 per gli artigiani;

nelle camere aventi sede in provincie con popolazione superiore ai 700.000 abitanti e:

- 10 per gli industriali;
- 7 per i commercianti;
- 6 per gli agricoltori;
- 5 per i coltivatori diretti;
- 5 per gli artigiani;

nelle altre camere.

I consiglieri non elettivi rappresentano il lavoro dipendente.

ART. 20.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto dal consiglio nel proprio seno entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio stesso.

Per l'elezione a presidente sono necessari i due terzi dei voti espressi dai consiglieri votanti.

Nel caso che nel primo scrutinio non si realizzi su alcun consigliere la maggioranza dei due terzi, si procederà immediatamente a

successivi scrutini nei quali è sufficiente la metà più uno dei voti espressi dai consiglieri votanti.

Dopo la quinta votazione la presidenza verrà attribuita al consigliere che avrà realizzato la maggioranza relativa, ed in caso di parità al più anziano.

Il presidente dura in carica quattro anni.

ART. 21.

La giunta è composta dal presidente e da sette membri eletti in seno al consiglio, di cui cinque tra i membri elettivi ed in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dei coltivatori diretti e dell'artigianato e due eletti dai consiglieri che rappresentano il lavoro dipendente.

Alla elezione della giunta si procede immediatamente dopo la elezione del presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, votandosi separatamente dai e tra i consiglieri dei singoli settori e da e tra i consiglieri che rappresentano il lavoro dipendente.

Per le questioni attinenti al personale partecipa alla giunta, con voto deliberativo, un impiegato camerale eletto dal personale stesso.

CAPO II.

FUNZIONI

ART. 22.

Il consiglio delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni, sulla istituzione di aziende, gestioni e servizi speciali e sui relativi regolamenti.

Il consiglio nomina e revoca il personale, secondo le norme previste dal relativo regolamento, promuove iniziative, formula direttive generali sull'attività della camera, esprime pareri e voti sulle questioni attinenti alle materie di competenza della camera, che ad esso siano sottoposti dalle amministrazioni centrali e locali, nomina e revoca gli organi amministrativi delle aziende, gestioni e servizi speciali della camera scegliendone i componenti nel proprio seno, nomina i rappresentanti dell'ente in organismi esterni per lo studio di particolari problemi, autorizza la concessione di contributi per somme superiori a 3 milioni, nonché le spese per importi eccedenti i 5 milioni.

Il consiglio può, a maggioranza assoluta, avocare a se la decisione di qualsiasi argomento.

Il consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, l'una primaverile e l'altra autunnale con preavviso di una settimana, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e in sessione straordinaria quando lo stabilisca il Presidente o un quarto dei consiglieri, con preavviso di 48 ore almeno.

Le riunioni del consiglio non sono valide se ad esse non partecipano almeno i due terzi dei consiglieri in prima convocazione e la metà più uno di essi in seconda convocazione, da prefissarsi e comunicarsi unitamente alla fissazione e comunicazione della prima convocazione, ed in ora cadente tra la ventiquattresima e la quarantottesima da quella della prima convocazione.

Per le questioni attinenti al personale partecipa al consiglio, con voto deliberativo, un impiegato camerale eletto dal personale stesso.

I singoli consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutte le deliberazioni della giunta anche se escluse dalla pubblicazione e possono consultare tutti i documenti relativi all'amministrazione camerale.

ART. 23.

Le sedute del consiglio camerale sono pubbliche.

Il presidente ha però facoltà di proporre al consiglio di non ammettere il pubblico alle sedute, nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

La proposta può essere avanzata anche da uno o più consiglieri: per l'approvazione della proposta occorre in ogni caso la maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 24.

Il consiglio deve insediarsi alla data stabilita dall'Ufficio elettorale centrale e, comunque, non oltre i 20 giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

ART. 25.

Il consiglio camerale può essere sciolto quando, richiamato dal Ministero interessato all'osservanza di obblighi imposti per legge alle Camere di commercio, industria e agricoltura persista nel violarli, quando non riesca ad eleggere il presidente o la giunta, o quan-

do per due successive sessioni non venga raggiunto neppure in seconda convocazione il numero legale. Lo scioglimento è ordinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e con lo stesso atto viene nominato un commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per l'espletamento di nuove elezioni.

Il decreto deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio o di istituzione di una nuova Camera di commercio, industria e agricoltura, la data delle elezioni è fissata con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, da emanarsi sei mesi e dieci giorni prima di tale data e non oltre un mese da quella dello scioglimento del Consiglio o della istituzione di una nuova Camera di commercio, industria e agricoltura.

Nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma precedente, deve costituirsi l'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 35 della presente legge.

ART. 26.

Il Presidente è il legale rappresentante della camera.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio e la giunta, impartisce le disposizioni per il regolare funzionamento degli organi e degli uffici camerale, provvede perché sia data tempestiva esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta.

Su autorizzazione della giunta promuove giudizi contro terzi o resiste a giudizi proposti da terzi contro la camera.

In caso di sua temporanea assenza o di suo temporaneo impedimento, il presidente è sostituito dal componente della giunta più anziano per età.

Nel caso che l'impedimento si protragga oltre i tre mesi, si procederà, entro quindici giorni dalla scadenza dei tre mesi, alla elezione del nuovo presidente.

ART. 27.

La giunta predispose il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie che non rientrino nella competenza del consiglio; in casi di comprovata urgenza può anche deli-

berare sulle materie di competenza del consiglio. In siffatta ipotesi, le deliberazioni relative debbono essere comunicate a tutti i consiglieri con lettera raccomandata entro 24 ore dalla loro assunzione ed essere sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima adunanza immediatamente successiva alla data delle deliberazioni stesse, salva la richiesta di convocazione immediata da parte di un terzo dei consiglieri, nel quale caso dovrà procedersi a detta convocazione entro tre giorni dalla richiesta.

Ove la metà più uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta sarà sospesa l'esecuzione delle deliberazioni di competenza del consiglio assunte dalla giunta.

La giunta è convocata dal presidente o quando lo richiedano almeno tre componenti della giunta stessa.

La giunta può costituire commissioni speciali composte di consiglieri e presiedute da un proprio membro cui affidare il compito di studiare particolari problemi, per riferire sugli stessi e cui delegare il potere di deliberare su materie di propria competenza. La composizione delle commissioni deve essere analoga a quella della giunta stessa.

ART. 28.

Le cariche camerali sono gratuite.

Il presidente, i componenti della giunta e i consiglieri debbono però essere rimborsati delle spese dimostratamente sostenute nell'espletamento di compiti inerenti alla carica.

ART. 29.

Le deliberazioni degli organi camerali sono valide se adottate con la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno dei componenti in seconda convocazione e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui siano prescritte maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti, il voto del presidente vale come due voti.

CAPO III.

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 30.

La elezione dei membri elettivi del consiglio si effettua con il sistema maggioritario.

ART. 31.

Sono elettori ed eleggibili a consiglieri gli industriali, i commercianti, gli agricoltori, i coltivatori diretti e gli artigiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, siano cittadini italiani e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

In particolare sono elettori ed eleggibili:

a) i titolari di imprese individuali industriali, commerciali e agricole;

b) un legale rappresentante a norma di statuto, designato dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico per le società di capitali;

c) un socio designato dall'assemblea con delega autenticata dal presidente di questa, per ogni società di persone;

d) un legale rappresentante a norma di statuto, designato dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico per ogni società cooperativa.

Le singole imprese, personali o costituite in forma di società, industriali, commerciali od agricole, partecipano alla elezione dei consigli: nelle province in cui abbiano la sede principale o succursale o filiale.

Le persone che esercitino in forma individuale più imprese in settori diversi di attività, hanno un voto per ogni settore in cui svolgano una o più attività, e sono eleggibili in ciascuna delle categorie di consiglieri eletti, previste dall'articolo 19, nelle quali svolgano le attività stesse.

Ogni impresa, sia individuale sia in forma sociale o cooperativa, partecipa alla elezione con un voto per provincia e per settore.

ART. 32.

L'appartenenza alle singole categorie è determinata come segue:

a) per gli industriali dall'esercizio di una attività diretta alla produzione di beni o di servizi, di trasporto per terra, per acqua o per aria, di una attività privata bancaria o finanziaria, o assicurativa, di altra attività non commerciale ausiliaria delle precedenti, che comporti la iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2195 del codice civile;

b) per i commercianti dall'esercizio di una attività intermediaria nella circolazione dei beni, autonoma o svolta in base a rapporti di mandato, di commissione, di spedizione, di agenzia, di mediazione, sempreché

i titolari siano in possesso delle relative autorizzazioni e licenze previste dalla legge;

c) per gli imprenditori agricoli, dall'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, sempreché non si tratti di coltivatori diretti in base al punto successivo;

d) per i coltivatori diretti dal possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione dei consigli delle Casse mutue malattia coltivatori diretti previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

e) per gli artigiani dall'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalla commissione provinciale per l'artigianato in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 33.

I consiglieri non elettivi sono nominati, nei giorni anteriori alla data fissata per le elezioni dei consiglieri elettivi, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, che li scelgono tra i dipendenti di imprese private, i quali abbiano nella provincia la loro residenza.

Due dei consiglieri non elettivi nelle camere sedenti in province con più di 700 mila abitanti ed uno nelle altre devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda che li debbono scegliere sempre tra i dipendenti di aziende private, le quali abbiano la loro sede sociale o loro stabilimenti o rappresentanze nella provincia.

I consiglieri non elettivi devono possedere gli stessi requisiti ed hanno gli stessi diritti e doveri dei consiglieri elettivi.

ART. 34.

Non sono eleggibili a consiglieri:

- 1) i senatori della Repubblica;
- 2) i deputati al Parlamento;
- 3) i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 4) gli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di Enti pubblici, e coloro che comunque abbiano con la Camera di commercio rapporto retribuito o di dipendenza;
- 5) coloro che hanno lite pendente con la camera;
- 6) coloro che avendo debito liquido verso la camera, siano stati da essa posti in mora;
- 7) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazione di diritti o di tributi, in somministrazioni o appalti nell'interesse

della camera o in imprese, aventi scopo di lucro, che in qualsiasi modo siano sovvenzionate dalla camera stessa.

Non possono contemporaneamente far parte del consiglio i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, soci di una stessa società semplice o in nome collettivo, accomandatari di una stessa società in accomandita semplice o per azioni, i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative che, operando nella provincia, siano rappresentate nel consiglio a sensi dell'articolo 31.

Le stesse cause di incompatibilità valgono per i consiglieri designati da parte delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di aziende e dei lavoratori.

Nei casi in cui ricorrano gli estremi delle incompatibilità di cui al presente articolo si procede a sensi del successivo articolo 44.

ART. 35.

Almeno 180 giorni prima della scadenza del consiglio, è costituito presso la camera un ufficio elettorale centrale, composto da un magistrato d'appello che lo presiede, nominato con decreto del Primo presidente della corte d'appello competente per territorio, dal segretario generale della camera e da sei funzionari direttivi della camera più elevati in grado, uno dei quali assume le funzioni di segretario del predetto ufficio.

Almeno 150 giorni prima della scadenza del consiglio l'ufficio elettorale provvede alla fissazione della data delle elezioni che dovrà cadere di domenica, dandone notizia per pubblico manifesto ed inserzione sui quotidiani editi nella provincia.

Entro il 120° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, le società devono comunicare all'ufficio il nome del socio o del legale rappresentante da esse designato a partecipare attivamente e passivamente alla elezione dei consigli a norma dell'articolo 31.

Entro il 90° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni l'ufficio elettorale provvede:

- 1) a compilare e pubblicare, per un periodo di giorni 10, all'Albo camerale e a quelli dei comuni della provincia, le liste elettorali;

- 2) a fissare il numero e le sedi delle sezioni elettorali, dandone notizia per pubblico manifesto.

Gli stessi termini sono rispettati nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 25.

ART. 36.

Entro giorni 5 dalla data di scadenza della pubblicazione delle liste elettorali, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso le liste elettorali, a una commissione presieduta dal Primo presidente della corte di appello competente per territorio o da un magistrato da lui delegato e composta da due magistrati di appello, nominati dallo stesso Primo presidente della corte d'appello.

Tale commissione, assistita da un cancelliere della corte di appello, decide sui ricorsi e provvede, sulla base delle decisioni adottate, alla formazione degli elenchi definitivi degli elettori.

Le decisioni debbono essere adottate entro giorni 15 dall'ultimo giorno utile per la proposizione dei ricorsi e gli incarti relativi debbono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale entro giorni 5 dall'adozione delle decisioni.

In mancanza di ricorsi le liste elettorali compilate dall'ufficio elettorale centrale, diventano definitive.

ART. 37.

Non più tardi di 10 giorni prima di quello fissato per le elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede, tramite i sindaci dei comuni, alla distribuzione dei certificati elettorali.

I certificati debbono contenere il nome, cognome, il luogo e la sede di nascita dell'elettore la categoria per la quale l'elettore è iscritto, il comune di residenza.

L'elettore iscritto a più categorie ha diritto di ricevere un corrispondente numero di certificati.

ART. 38.

In ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale composto da un presidente, un vice presidente e tre scrutatori. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal presidente della corte d'appello competente per territorio, fra magistrati anche a riposo, tra gli avvocati e procuratori iscritti all'Albo e tra i funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, l'ufficio elettorale centrale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori ai consigli di ambo i sessi della provincia, che abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare.

Ai nominati l'ufficio notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Al seggio è addetto un segretario scelto prima dell'insediamento del seggio elettorale dal presidente del seggio stesso preferibilmente tra i funzionari dello Stato, della regione, della provincia, del comune o della camera di commercio, industria e agricoltura.

Il vice presidente sostituisce il presidente nello svolgimento delle operazioni elettorali e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

ART. 39.

Le votazioni hanno inizio alle ore 8 del giorno stabilito per le elezioni e termine alle ore 20 del giorno stesso.

Per quanto concerne la procedura per la costituzione del seggio elettorale e per le operazioni preliminari alle votazioni, la disciplina delle votazioni e quella per le operazioni di scrutinio, i poteri del presidente del seggio, la polizia dell'adunanza, le indennità spettanti ai componenti del seggio, le pene comminate a coloro che violano le leggi e i regolamenti in materia elettorale, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

ART. 40.

Le schede per le elezioni devono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio essa deve comunque portare, in maniera ben visibile l'indicazione della categoria a cui appartiene l'elettore che la deve usare.

Per la elezione dei consigli con 45 membri ciascun elettore, a seconda della propria categoria, ha diritto di votare:

- 10 nomi per gli industriali;
- 7 nomi per i commercianti;
- 5 nomi per gli agricoltori;
- 5 nomi per i coltivatori diretti;
- 5 nomi per gli artigiani.

Per la elezione dei consigli con 32 membri ciascun elettore, a seconda della propria categoria, ha diritto di votare:

- 7 nomi per gli industriali;
- 5 nomi per i commercianti;
- 4 nomi per gli agricoltori;
- 4 nomi per i coltivatori diretti;
- 4 nomi per gli artigiani.

Nel caso in cui su una scheda vengano espressi voti in eccesso si hanno per voti validi quelli rientranti, secondo l'ordine in cui sono stati espressi, nel numero fissato per ogni categoria.

Nel caso in cui sulle schede figurino voti espressi per candidati di categoria diversa da quella dell'elettore, detti voti si avranno come non espressi.

ART. 41.

Il seggio elettorale si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni attinenti alle operazioni elettorali.

Delle contestazioni insorte e delle decisioni adottate dovrà farsi menzione nel verbale.

Il processo verbale delle elezioni deve essere inviato, a cura del presidente del seggio, all'ufficio elettorale centrale.

ART. 42.

L'ufficio elettorale centrale si riunisce, nel termine di 8 giorni dal termine delle operazioni di voto, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle contestazioni insorte, fa il computo dei voti e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito di ciascuna categoria.

Il risultato delle elezioni è notificato agli eletti e comunicato al Ministero dell'industria e del commercio e alla prefettura.

ART. 43.

Contro le decisioni adottate dall'ufficio centrale elettorale sulle controversie insorte, è ammesso ricorso alla corte d'appello competente per territorio.

ART. 44.

Qualora risultino elette persone che a norma dell'articolo 34 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente del consiglio, viene esclusa quella che abbia riportato un minor numero di voti.

In casi di parità, viene esclusa quella meno anziana per età.

Qualora un elettore, svolgente più attività, venga eletto nel consiglio di rappresentanza di più categorie, ha diritto di scegliere la categoria che rappresenterà nel consiglio.

Qualora risulti eletto alcuno che, a norma degli articoli 31 e 34 della presente legge, sia

ineleggibile, è proclamato eletto colui che, nella stessa categoria ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

In caso di parità di voti ha la preferenza il più anziano per età.

Analogamente si procede per le vacanze che successivamente possono verificarsi per morte, rinuncia, dimissioni o perdita dei requisiti per l'eleggibilità.

Decade dalla carica di consigliere:

1) chi perde i requisiti per l'eleggibilità;

2) chi, senza regolare congedo, non prenda parte a metà almeno delle sedute di ciascuna sessione ordinaria.

In caso di decadenza di un consigliere elettivo, la quale deve essere proclamata con deliberazione motivata dal consiglio, questo provvede alla surrogazione chiamando a far parte del consiglio stesso colui che, nell'ambito della categoria cui appartiene il componente decaduto, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti.

In tutti i casi previsti nel presente articolo e nell'articolo 34 che investano un consigliere non elettivo, questo dovrà essere sostituito con le modalità indicate dall'articolo 33.

Nel caso particolare di incompatibilità per consanguineità o affinità tra consiglieri elettivi e non elettivi, saranno i secondi ad essere esclusi procedendosi alla loro sostituzione a sensi del precedente articolo 33.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 45.

La pianta organica e lo stato giuridico del personale camerale sono disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio, in conformità ad un regolamento tipo, da emanarsi con decreto del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello del tesoro, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

In tale regolamento non potranno essere contemplate norme che, in qualunque maniera, menomino i diritti acquisiti e le legittime aspettative del personale dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle attuali Camere di commercio, industria e agricoltura in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La pianta organica di cui al presente articolo dovrà prevedere la ripartizione del personale — cui sarà preposto un segretario generale — in quattro carriere: direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

ART. 46.

La nomina del segretario generale avverrà mediante concorso nazionale per titoli e per esami al quale potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva di tutte le Camere di commercio, industria e agricoltura, con una anzianità nella carriera stessa di almeno 14 anni, ed i segretari generali.

ART. 47.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo sarà formata da un magistrato, designato dal Primo presidente della corte d'appello nel cui distretto ha sede la camera che bandisce il concorso stesso, che la presiede, da due professori universitari ordinari, uno in discipline economiche ed uno in discipline giuridiche, nominati dal presidente della Camera di commercio interessata su designazione del rettore dell'università a questa più vicina, nonché dal presidente medesimo.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un cancelliere designato dal citato Primo presidente della corte d'appello.

ART. 48.

Le modalità di svolgimento del concorso, di cui all'articolo 48, della prova di esame, consistente in un colloquio, le categorie di titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria ed il punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli ed alla prova di esame, sono stabiliti dal regolamento sullo stato giuridico del personale camerale di cui all'articolo 45.

Tale regolamento stabilisce altresì lo stato giuridico del segretario generale.

ART. 49.

L'assunzione del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria non può avvenire se non per i gradi iniziali delle singole carriere e per pubblico concorso per esami.

ART. 50.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono composte come segue:

a) per l'assunzione del personale della carriera direttiva da un magistrato di Cassazione o equiparato, con funzioni di presidente, da un professore universitario ordinario di discipline giuridiche, da un professore universitario ordinario di discipline economiche, dal segretario generale della camera e da un funzionario camerale della carriera direttiva di qualifica non inferiore a quella massima prevista dall'organico; fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno 15 anni di servizio;

b) per l'assunzione del personale della carriera di concetto, da un magistrato di Cassazione o equiparato, con funzioni di presidente, da due professori di scuola media superiore, dal segretario generale, da un funzionario camerale della carriera direttiva di qualifica non inferiore a quella massima prevista dall'organico; fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno 10 anni di servizio;

c) per l'assunzione del personale della carriera esecutiva, dal presidente della camera, con funzioni di presidente, dal segretario generale della camera, da un professore di scuola media e da un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno 15 anni di servizio: fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno 6 anni di servizio;

d) per l'assunzione del personale della carriera ausiliaria, da un componente la giunta camerale, con funzioni di presidente, del segretario generale, da due funzionari camerale della carriera direttiva con almeno 10 anni di servizio: fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno 6 anni di servizio.

Le commissioni giudicatrici potranno essere eventualmente integrate da altri membri aggiunti, qualora i bandi di concorso prevedano, quali materie d'esame, obbligatorie o facoltative, le lingue straniere, la dattilografia, la stenografia o l'uso di macchine elettroniche.

ART. 51.

I segretari generali ed il personale delle quattro carriere non potranno essere rimossi né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, se

non nei casi ed alle condizioni seguenti, oltre che per causa di illecito penale:

1) non potranno essere collocati a riposo d'ufficio, se non quando, per infermità e per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica, o quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro reputazione personale e la dignità della Camera di commercio, industria e agricoltura cui appartengono;

2) non potranno essere sospesi, e per la durata massima di tre mesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri e per irregolare e censurabile condotta.

ART. 52.

I provvedimenti di cui all'articolo che precede saranno di competenza del consiglio camerale in seduta segreta con deliberazione motivata, approvata a maggioranza di due terzi dei consiglieri, se da assumersi nei confronti del segretario generale, mentre saranno di competenza della giunta se da assumersi nei confronti del restante personale.

Detti provvedimenti non potranno essere assunti, a seconda dei casi, se non previo accertamento delle condizioni di salute dell'interessato attraverso la commissione medica ospedaliera della sede viciniore, o previa contestazione degli addebiti con congruo termine per le discolpe, e contro gli stessi sarà proponibile ricorso, nel termine di giorni 30 dalla loro notificazione, al Ministro dell'industria e del commercio.

ART. 53.

Il trattamento economico del personale verrà stabilito ed aggiornato quando nel caso, dal consiglio con deliberazione approvata dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero del tesoro.

ART. 54.

È fatto divieto alla camera di distaccare, anche temporaneamente, personale presso altri enti od uffici pubblici, di assumere personale avventizio a tempo sia indeterminato che determinato, nonché di avvalersi dell'opera di consulenti e, comunque di prestazioni professionali di elementi esterni all'amministrazione camerale se non per singoli e specifici lavori tecnici, per i quali non esista personale qualificato nei ruoli dell'organico della camera.

TITOLO V

**AMMINISTRAZIONE DELLE CAMERE
DI COMMERCIO E AGRICOLTURA**

ART. 55.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio, industria e agricoltura ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione per ciascun esercizio deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

Un conto consuntivo dell'esercizio scaduto deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario e il rendiconto patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi stabiliti con decreto del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello del tesoro.

ART. 56.

I beni formanti il patrimonio di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura sono inventariati in appositi registri.

Il patrimonio della Camera di commercio, industria e agricoltura deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso la Banca d'Italia o banche di interesse nazionale o casse di risparmio o presso altri istituti di credito di diritto pubblico.

ART. 57.

È fatto divieto alle camere di creare fondi comuni a più camere, o speciali, che siano comunque gestiti fuori del bilancio camerale.

ART. 58.

La formazione e la stipulazione dei contratti delle Camere di commercio, industria e agricoltura avviene con le modalità previste dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 59.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali e per l'assunzione di iniziative d'interesse economico generale le camere possono istituire, con provvedimento del consiglio approvato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con gli altri Ministri interessati, aziende speciali; possono, inoltre, assumere partecipazioni in società e consorzi, aventi personalità giuridica, costituiti per la realizzazione delle iniziative predette, sempreché la maggioranza del capitale sia in possesso di enti pubblici.

Le camere non possono assumere partecipazioni in organismi, privi di personalità giuridica né contribuire comunque finanziariamente ad essi.

La concessione di contributi, da effettuarsi esclusivamente per finalità di incentivazione economica provinciale, deve essere subordinata alla presentazione del rendiconto sull'impiego del contributo stesso.

ART. 60.

È fatto divieto alle camere di corrispondere a qualsiasi titolo emolumenti a funzionari dello Stato o di altri enti pubblici, agli stessi possono essere corrisposti solo gettoni di presenza per partecipazione a commissioni istituite in base a provvedimenti legislativi.

Parimenti non possono essere poste a carico della camera le spese per il funzionamento di uffici dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, con eccezione dell'Unione italiana delle camere.

ART. 61.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 62.

Le deliberazioni della giunta e del consiglio generale debbono essere pubblicate all'Albo camerale e tenute ivi esposte una settimana entro i quindici giorni dal giorno dell'adunanza in cui furono prese.

Il consiglio e la giunta camerale, dandone questa comunicazione al consiglio, possono decidere che la pubblicazione di deliberazioni di carattere riservato, che non interessino il bilancio, venga omessa o ritardata.

L'elenco delle deliberazioni viene comunicato al Ministero dell'industria e del com-

mercio entro i sette giorni successivi alla pubblicazione.

Il segretario generale della camera è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero dell'industria e commercio.

Chiunque può ottenere, mediante pagamento di un diritto, copia delle deliberazioni pubblicate.

ART. 63.

Le deliberazioni delle Camere di commercio, industria e agricoltura, non sottoposte a speciale approvazione, divengono esecutive dopo il periodo della pubblicazione.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso di metà più uno dei componenti il consiglio o la giunta camerale.

ART. 64.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio il bilancio preventivo, lo storno dei fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, la stipulazione dei mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi, la stipulazione dei contratti che comportino una spesa superiore di 3.000.000 di lire, i provvedimenti riguardanti il personale.

Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero dell'industria e del commercio tutte le deliberazioni che determinino impegni od oneri o variazioni nel patrimonio camerale di valore superiore a 3.000.000, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti per titolo e per entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali e da deliberazioni precedentemente approvate dal Ministero stesso, di cui al comma precedente.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni il Ministero deve pronunciare il rifiuto di approvazione delle deliberazioni che ritenga illegittime o inopportune; in assenza tali deliberazioni si intenderanno approvate.

Il Ministero non può adottare d'ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dalle camere o riformare i provvedimenti stessi.

Sono salve le disposizioni sulle deliberazioni concernenti le Borse.

Delle spese fatte dalle camere senza la necessaria autorizzazione e di quelle che esse abbiano sostenuto con inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente o solidamente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

ART. 65.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni che necessitino di approvazione al Ministero dell'industria e commercio entro il termine stabilito dall'articolo 62 le medesime s'intendono decadute.

Qualora gli organi della camera, o delle aziende, gestioni o servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge o per regolamento, il Ministero dell'industria e del commercio può ordinare il compimento degli atti necessari.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 66.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono alle spese per il loro funzionamento con le seguenti entrate:

a) gettito di una imposta, per una aliquota massima del 5 per cento, sul reddito proveniente dall'esercizio di attività commerciali, industriali ed agricole, quest'ultime, se soggette ad imposta di ricchezza mobile;

b) gettito di una imposta sul commercio, temporaneo ed ambulante e girovago nella misura di lire 500 annue;

c) gettito di una sovraimposta di una lira per ogni cento lire di imposte erariali sui terreni e di lire 0,75 per ogni cento lire d'imposta erariale sui fabbricati, da liquidare assieme alle relative imposte erariali;

d) gettito di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli, albi ed elenchi tenuti dalle camere e di un diritto sui certificati dalle stesse rilasciati secondo la misura di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 729;

e) eventuali rendite patrimoniali e contributi donazioni ed eredità di enti pubblici o provenienti da privati;

f) entrate derivanti dalle gestioni di aziende speciali;

g) diritti sui servizi di Borsa ove questa esista.

ART. 67.

L'aliquota dell'imposta, di cui al punto a) del precedente articolo è determinata ogni anno con decreto del Ministero dell'industria e commercio, in sede di approvazione del bilancio preventivo, a norma dell'articolo 55, su proposta del consiglio.

ART. 68.

I tributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 66 sono riscossi con le norme ed i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 69.

L'imposta di cui all'articolo 66, lettera *a)*, viene liquidata con la relativa imposta erariale di ricchezza mobile per i redditi assoggettati alla stessa.

Per i redditi esenti da imposta di ricchezza mobile in quanto inferiori al minimo imponibile stabilito per tale imposta, il tributo camerale di cui all'articolo 66, lettera *a)*, è liquidato con la imposta comunale di patente di cui all'articolo 165 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Per i redditi esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, l'imposta camerale viene applicata sui redditi accertati dagli uffici distrettuali delle imposte a norma dell'articolo 162 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 febbraio 1931, n. 1175, e sue modificazioni e liquidata assieme all'imposta comunale di patente di cui all'articolo 161 e seguenti del testo unico stesso.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E TRANSITORIE

ART. 70.

Per le mancate o non veritiere denunce di cui agli articoli 10 e 12 e per il mancato deposito di firme di cui all'articolo 13 della presente legge, relative ad imprese già esistenti, le sanzioni di cui all'articolo 15 vengono applicate dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 71.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le attuali giunte decadono e nello stesso termine verrà in loro vece nominato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, un commissario per ogni camera.

Entro 30 giorni dalla nomina del commissario verrà costituito presso la camera l'ufficio elettorale di cui all'articolo 35 della presente legge il quale dovrà provvedere a tutte le operazioni ad esso affidate dalla presente legge.

Le elezioni dovranno aver luogo entro un anno dalla data della nomina del commissario.

Entro 30 giorni dalla costituzione dell'ufficio elettorale centrale le società di cui all'articolo 31 dovranno comunicare all'ufficio stesso il nome del socio o del legale rappresentante da esse designato a partecipare attivamente e passivamente all'elezione dei consigli a norma dell'articolo 31 stesso.

Non appena portate a termine le operazioni di compilazione delle liste elettorali, l'ufficio elettorale provvederà: a fissare la data delle elezioni, che dovrà cadere di domenica, dandone notizia per pubblico manifesto; a pubblicare, per un periodo di giorni 10, all'Albo camerale e a quelli dei comuni della provincia, le liste elettorali; a fissare il numero e le sedi delle sezioni elettorali dandone notizia per pubblico manifesto.

Le elezioni dovranno avvenire non prima di 90 giorni dalla pubblicazione dei manifesti di cui al comma precedente.

Le elezioni si svolgeranno con le modalità e i termini stabiliti nella presente legge in quanto compatibili con quelli sopraindicati.

ART. 72.

Il consiglio deve insediarsi alla data stabilita dall'ufficio elettorale centrale, e comunque non oltre i 20 giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

Entro quindici giorni dalla data dell'insediamento dovrà provvedere alla elezione del presidente e della giunta secondo quanto stabilito dagli articoli 19 e 21 della presente legge.

Il commissario cesserà dall'incarico all'atto in cui verranno eletti il presidente e la giunta.

ART. 73.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere emanato il regolamento-tipo di cui all'articolo 45.

Entro tre mesi dal proprio insediamento il consiglio deve approvare il regolamento di cui all'articolo 45 stesso e stabilire il trattamento economico del personale.

ART. 74.

I segretari generali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico qualora:

a) siano funzionari di ruolo della carriera direttiva della Camera di commercio, industria

e agricoltura nella quale svolgono le funzioni di segretario generale;

b) siano funzionari di ruolo di una carriera direttiva dello Stato, abbiano svolto le funzioni di segretario generale in una o più Camere di commercio, per almeno 10 anni e rinuncino alla propria qualità di impiegati dello Stato optando per l'inquadramento della pianta organica, disciplinata a norma dell'articolo 51, della Camera di commercio, industria e agricoltura nella quale svolgono le proprie funzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali funzionari debbono esercitare il proprio diritto di opzione entro tre mesi, dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 45 e dei provvedimenti con i quali viene stabilito il trattamento economico del personale di cui all'articolo 53.

Nelle Camere di commercio, industria e agricoltura in cui sia in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge un segretario generale che non ha diritto a conservare l'incarico, questi decadrà all'atto della nomina del commissario e ne svolgerà le funzioni in via provvisoria un funzionario camerale scelto tra i funzionari del grado più elevato dal commissario stesso.

Tali camere devono bandire il concorso a segretario generale, di cui all'articolo 48, entro un mese dall'approvazione del proprio regolamento.

ART. 75.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvederà a sistemare in un particolare ruolo il personale avventizio delle Camere di commercio, industria e agricoltura e retribuito a carico del disciolto fondo comune delle camere stesse.

In ogni caso tale personale non può essere chiamato a riprendere servizio presso le singole camere.

ART. 76.

I fondi e le gestioni speciali comuni a più Camere di commercio, industria e agricoltura, comunque finanziati, sono sciolti e le disponibilità degli stessi ripartite tra le camere stesse in misura proporzionale ai versamenti da questa effettuati.

ART. 77.

I commissari devono curare l'espletamento degli affari di ordinaria amministrazione della Camera di commercio, industria e agricoltura per la quale siano stati nominati.

Essi dovranno inoltre provvedere entro tre mesi dalla propria nomina:

a) a depositare presso la Banca d'Italia o banche di interesse nazionale o casse di risparmio o altri istituti di credito di diritto pubblico, o a investire in titoli di stato garantiti dallo Stato o equiparati per legge, eventuali fondi comunque gestiti fuori del bilancio camerale;

b) a liquidare ed a depositare o investire come al punto precedente le proprie partecipazioni a fondi comuni a più camere e ad organismi di qualsiasi genere privi di personalità giuridica.

ART. 78.

Il divieto di cui all'articolo 60 della presente legge non si applica ai funzionari statali di cui all'articolo 5 lettera *b)* delle presenti disposizioni di attuazione e transitorie, che si trovino nelle condizioni per esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 5 lettera *b)* citata durante il periodo in esso previsto per l'esercizio dell'opzione.